

Statuto vigente	Proposte di modifica approvate dal Senato accademico nella seduta del 22 luglio 2014
<p>Art. 6, comma 3:</p> <p>Spetta al rettore:</p> <p>a) esercitare funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;</p> <p>b) proporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;</p> <p>c) proporre al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;</p> <p>d) convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;</p> <p>e) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;</p> <p>f) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge ed in particolare dall'art. 10 della l. 240/2010 e dal D.lgs. 150/2009, nei confronti del personale di ogni categoria e degli studenti;</p> <p>g) avviare i procedimenti in caso di violazioni del codice etico, qualora le stesse non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, e proporre al Senato accademico la sanzione;</p> <p>h) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;</p> <p>i) formulare al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, la proposta di conferimento dell'incarico di direttore generale;</p> <p>l) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi collegiali che presiede, sottoponendoli per ratifica all'organo stesso nella prima riunione successiva;</p> <p>m) esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.</p>	<p>Art. 6, comma 3:</p> <p>Spetta al rettore:</p> <p>a) esercitare funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;</p> <p>b) proporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;</p> <p>c) proporre al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;</p> <p>d) convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;</p> <p>e) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;</p> <p>f) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge ed in particolare dall'art. 10 della l. 240/2010 e dal D.lgs. 150/2009, nei confronti del personale di ogni categoria docente e degli studenti;</p> <p>g) avviare i procedimenti in caso di violazioni del codice etico, qualora le stesse non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, e proporre al Senato accademico la sanzione;</p> <p>h) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;</p> <p>i) formulare al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, la proposta di conferimento dell'incarico di direttore generale;</p> <p>l) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi collegiali che presiede, sottoponendoli per ratifica all'organo stesso nella prima riunione successiva;</p> <p>m) esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.</p>

<p>Art. 6, comma 5</p> <p>L'elettorato attivo spetta:</p> <p>a) a tutti i docenti dell'Ateneo;</p> <p>b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, e cioè corrispondente al 10% del numero dei docenti aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore;</p> <p>c) a tutti i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, alla data di indizione delle elezioni.</p>	<p>Art. 6, comma 5</p> <p>L'elettorato attivo spetta:</p> <p>a) a tutti i docenti dell'Ateneo;</p> <p>b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, e cioè corrispondente al 10% 20% del numero dei docenti aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore;</p> <p>c) a tutti i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, alla data di indizione delle elezioni.</p>
<p>Art. 7, commi 2, 3 e 7</p> <p>2. Il Senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:</p> <p>a) il rettore;</p> <p>b) dodici rappresentanti dei direttori di dipartimento, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;</p> <p>c) quattordici docenti di ruolo eletti, rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo;</p> <p>d) sei rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;</p> <p>e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.</p> <p>3. I rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari saranno individuati con le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, il quale prevederà:</p> <p>a) l'accorpamento delle aree scientifico-disciplinari in raggruppamenti omogenei;</p> <p>b) la rappresentanza spettante ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia e ai</p>	<p>Art. 7, commi 2, 3 e 7</p> <p>2. Il Senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:</p> <p>a) il rettore;</p> <p>b) dodici diciotto rappresentanti dei direttori di dipartimento, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore a diciotto, tutti i direttori di dipartimento faranno parte del Senato accademico. Nel caso in cui il numero dei direttori sia inferiore a diciotto, il numero dei Senatori delle altre componenti rimane invariato;</p> <p>c) quattordici otto docenti di ruolo eletti, rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo di cui quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;</p> <p>d) sei rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;</p> <p>e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.</p> <p>3. I rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari docenti di cui alla lettera c) del secondo comma, saranno individuati con le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, il quale prevederà:</p> <p>a) l'accorpamento delle aree scientifico-disciplinari in raggruppamenti omogenei</p>

<p>ricercatori a tempo indeterminato; c) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona.</p> <p>7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti del Senato accademico durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale; il mandato dei senatori è rinnovabile per una sola volta.</p>	<p>l'elezione prioritaria dei docenti delle aree scientifico-disciplinari non rappresentate tra quelle di afferenza dei direttori di dipartimento e, per le rimanenti posizioni, l'individuazione di non più di un docente per area scientifico-disciplinare; b) la rappresentanza spettante ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato; e b) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona.</p> <p>7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti eletti del Senato accademico durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. ad eccezione dei rappresentanti Il mandato degli studenti e dei rappresentanti dei docenti che siano ricercatori a tempo determinato, il cui mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.</p>
<p>Art. 8, comma 2</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da: a) il rettore; b) tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. La scelta dei tre membri esterni effettuata dal rettore è sottoposta al voto vincolante di gradimento del Senato accademico, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto;</p> <p>c) cinque docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato, individuati dal rettore fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo</p>	<p>Art. 8, comma 2</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da: a) il rettore; b) tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Tali membri, inoltre, non devono essere portatori di interessi in conflitto con quelli dell'Ateneo e non devono avere rivestito incarichi di natura politica nei tre anni precedenti, né rivestirli per tutta la durata dell'incarico. La scelta dei tre membri esterni è effettuata dal rettore è sottoposta al voto vincolante di gradimento del nell'ambito di una rosa di nomi, pari al doppio delle posizioni da ricoprire, individuati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto dei suoi componenti, tra coloro che hanno partecipato all'avviso pubblico; c) cinque quattro docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato e un appartenente ai ruoli del</p>

<p>gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di elevato livello, nell'ambito di una rosa di candidati proposti, nel numero massimo di uno, da parte di ciascun Consiglio di dipartimento fra i suoi componenti, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Tale proposta dovrà pervenire al rettore entro il termine fissato ai sensi dell'art. 38 del presente Statuto;</p> <p>d) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.</p>	<p>personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, individuati scelti dal rettore Senato Accademico, fra soggetti che abbiano i requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di elevato livello, nell'ambito di una rosa di candidati proposti, nel numero massimo di uno, da parte di ciascun Consiglio di dipartimento fra i suoi componenti, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Tale proposta dovrà pervenire al rettore entro il termine fissato ai sensi dell'art. 38 del presente Statuto previsti da apposito avviso pubblico. Il Senato Accademico nomina apposita commissione, che verifica il possesso dei requisiti da parte dei candidati, secondo quanto previsto da apposito regolamento;</p> <p>d) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.</p>
<p>Art. 11, comma 5</p> <p>L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.</p>	<p>Art. 11, comma 5</p> <p>L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata quadriennale triennale, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.</p>
<p>Art. 12, comma 8</p> <p>Il rettore può sospendere cautelamente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.</p>	<p>Art. 12, comma 8</p> <p>Abrogato</p>
<p>Art. 14, comma 3</p> <p>Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Ha,</p>	<p>Art. 14, comma 3</p> <p>Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Ha,</p>

<p>altresì, autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>Art. 26 1. I Poli amministrativo-contabili sono strutture decentrate dell'amministrazione dell'Ateneo, istituite dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, per la cura delle attività amministrative, contabili, negoziali, di spesa e di servizio a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo. 2. Il funzionamento dei Poli amministrativo-contabili è disciplinato dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.</p>	<p>altresì, autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione previsti dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Al Dipartimento è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale sentito il Direttore del Dipartimento, che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.</p> <p>Art. 26 Abrogato</p>
<p>Art. 15, comma 2</p> <p>Il Consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca di cui al successivo art. 16, comma 3.</p>	<p>Art. 15, comma 2</p> <p>Il Consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, e dei di cui due di cui due dottorandi di ricerca di cui al successivo art. 16, comma 3, nella misura del 15% dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore, e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura di un quinto del personale assegnato al Dipartimento. Nel calcolo del numero dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per arrotondamento all'unità superiore. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e d) del presente Statuto.</p>
<p>Art. 16, comma 1</p> <p>La Commissione paritetica dipartimentale è composta, di norma, da:</p>	<p>Art. 16, comma 1</p> <p>La Commissione paritetica dipartimentale è composta, di norma, da:</p>

<p>a) sei docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio di dipartimento; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprono anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio;</p> <p>b) cinque rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, tra tutti gli studenti iscritti a tali corsi;</p> <p>c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca eletto tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento.</p>	<p>a) sei docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio di dipartimento; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprono anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio;</p> <p>b) cinque rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, tra tutti gli studenti iscritti a tali corsi;</p> <p>c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca eletto tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento.</p>
<p>Art. 18, comma 4</p> <p>Il Coordinamento della Facoltà di Medicina è composto da:</p> <p>a) i direttori dei dipartimenti raggruppati nella Facoltà;</p> <p>b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio di area medica, in numero pari al 15% dei componenti del Coordinamento;</p> <p>c) i direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria;</p> <p>d) quattro rappresentanti dei coordinatori dei dottorati di ricerca, eletti tra i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo alla Facoltà;</p> <p>e) i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico che fanno capo alla Facoltà;</p> <p>f) tre rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, eletti tra i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Facoltà;</p> <p>g) quattro docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti raggruppati nella Facoltà; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprono anche la carica di direttore di Scuola di specializzazione di area medica.</p>	<p>Art. 18, comma 4</p> <p>Il Coordinamento della Facoltà di Medicina è composto da:</p> <p>a) i direttori dei dipartimenti raggruppati nella Facoltà;</p> <p>b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio di area medica, in numero pari al 15% dei componenti del Coordinamento, con arrotondamento all'unità superiore;</p> <p>c) i direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria;</p> <p>d) quattro rappresentanti un rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca, eletti tra i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo alla Facoltà;</p> <p>e) tre rappresentanti dei direttori delle Scuole di specializzazione, eletti tra i direttori delle Scuole di specializzazione che fanno capo alla Facoltà;</p> <p>ef) i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico che fanno capo alla Facoltà;</p> <p>fg) tre rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, eletti tra i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Facoltà;</p> <p>gh) quattro docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti raggruppati nella Facoltà; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprono anche la carica di direttore di Scuola di specializzazione di area medica ai ricercatori universitari che abbiano</p>

	ottenuto voti.
<p>Art. 19, comma 1</p> <p>La Commissione paritetica della Facoltà di Medicina tiene luogo delle Commissioni paritetiche dipartimentali con riferimento a tutti i Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina. È composta, di norma, da:</p> <p>a) dodici docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella Facoltà; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprono anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio;</p> <p>b) dieci rappresentanti degli studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà.</p> <p>c) due rappresentanti dei dottorandi di ricerca eletti tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo alla Facoltà.</p>	<p>Art. 19, comma 1</p> <p>La Commissione paritetica della Facoltà di Medicina tiene luogo delle Commissioni paritetiche dipartimentali con riferimento a tutti i Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina. È composta, di norma, da:</p> <p>a) dodici docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella Facoltà; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprono anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio;</p> <p>b) dieci rappresentanti degli studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà.</p> <p>c) due rappresentanti dei dottorandi di ricerca eletti tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo alla Facoltà.</p>
<p>Art. 20, comma 1</p> <p>1. I Consigli dei corsi di studio sono costituiti da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti nel corso, nonché da cinque studenti iscritti al corso, per i corsi di laurea e di laurea magistrale, ovvero da nove studenti iscritti al corso, per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.</p>	<p>Art. 20, comma 1</p> <p>1. I Consigli dei corsi di studio sono costituiti da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti nel corso, nonché da cinque una rappresentanza degli studenti iscritti al corso, per ai corsi di laurea, e di laurea magistrale, ovvero da nove studenti iscritti al corso, per i corsi e di laurea magistrale a ciclo unico, in numero pari al 15% dei componenti dei Consigli di corso di studio, con arrotondamento all'unità superiore.</p>
<p>Art. 21, comma 3</p> <p>3. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti presso la Scuola di specializzazione, nonché da una rappresentanza degli specializzandi, eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale di Ateneo.</p>	<p>Art. 21, comma 3</p> <p>3. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti presso la Scuola di specializzazione, nonché da una rappresentanza degli specializzandi in numero pari al 15% dei componenti del Consiglio della scuola di specializzazione, con arrotondamento all'unità superiore, eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale di Ateneo.</p>
<p>Art. 23, comma 3</p>	<p>Art. 23, comma 3</p>

<p>Alle Strutture didattiche speciali può essere riconosciuta autonomia didattica, nonché autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.</p>	<p>Alle Strutture didattiche speciali può essere riconosciuta autonomia didattica, nonché autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione previsti dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Alla struttura didattica speciale è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale sentito il Presidente della Struttura, che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura stessa.</p>
	<p>Articolo 23 bis - Scuola Superiore di Catania</p> <p>1. La Scuola Superiore di Catania si prefigge di valorizzare il rapporto tra la formazione e la ricerca scientifica di eccellenza nonché la collaborazione interdisciplinare. L'attività della Scuola è indirizzata alla ricerca e allo sviluppo del talento e della qualità dei propri allievi, garantendo un insegnamento che promuova le loro potenzialità e capacità individuali attraverso l'impegno dei docenti a seguire il percorso formativo e la crescita di ogni allievo. La Scuola promuove la collaborazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, in particolare nell'area del Mediterraneo, favorendo la mobilità dei propri studenti e la partecipazione a progetti e a gruppi di ricerca internazionali.</p> <p>2. L'accesso alla Scuola Superiore avviene attraverso selezioni basate esclusivamente su criteri che valorizzino il merito individuale degli aspiranti.</p> <p>3. La vita collegiale è uno dei principi fondanti del progetto didattico-scientifico della Scuola Superiore di Catania.</p> <p>4. Le attività, il funzionamento e gli organi della Scuola Superiore sono disciplinati da apposito ordinamento.</p>
	<p>Articolo 24 bis - Azienda agraria sperimentale</p>

	<p>1. L'Azienda agraria sperimentale è struttura dell'Università di Catania per la sperimentazione agraria in connessione con le attività didattiche e di ricerca del Dipartimento dell'area scientifico-disciplinare di agraria.</p> <p>2. L'Azienda agraria sperimentale gestisce, secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, tutti i terreni agricoli, gli immobili e le strutture ad essa assegnati dall'Università, nonché gli impianti che vi insistono ed i macchinari e le attrezzature di proprietà o comunque a disposizione.</p> <p>3. Le attività, il funzionamento e gli organi dell'Azienda agraria sperimentale sono disciplinati da apposito regolamento.</p>
	<p>Articolo 12 bis - Consulta degli studenti (da rubricare, insieme all'art. 40 – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, sotto TITOLO III – Altri organi, con rinumerazione dei titoli successivi)</p> <p>1. La Consulta degli studenti è organo di coordinamento delle rappresentanze degli studenti dell'Ateneo e di raccordo con le rappresentanze studentesche universitarie nazionali e internazionali.</p> <p>2. La Consulta esprime pareri obbligatori su: programmazione triennale, bilancio, regolamenti riguardanti la didattica e i servizi agli studenti, contribuzioni a carico degli studenti, programmazione di interventi relativi a servizi agli studenti, e ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente gli interessi degli studenti.</p> <p>3. La Consulta degli studenti è composta dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione e da un rappresentante per dipartimento e struttura didattica speciale, scelto nell'ambito della rappresentanza studentesca nei Consigli di dipartimento e di struttura didattica speciale.</p> <p>4. Modalità di elezione e durata in carica dei rappresentanti di dipartimento e di struttura didattica speciale sono disciplinate dal regolamento elettorale. Con regolamento</p>

	<p>interno sono disciplinate le modalità di funzionamento e di organizzazione della Consulta.</p>
	<p>Articolo 25 bis - Sistema bibliotecario di Ateneo</p> <p>1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo coordina le biblioteche dell'Ateneo al fine di conservare, valorizzare, incrementare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale dell'Ateneo, ivi compreso quello della biblioteca digitale.</p> <p>2. L'Università fa propri i principi dell'accesso alla letteratura scientifica e promuove la disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.</p> <p>3. Un apposito regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo nonché le modalità con cui le strutture scientifiche e didattiche concorrono a definirne le linee di sviluppo.</p>
	<p>Articolo 25 ter - Sistema museale di Ateneo</p> <p>1. Il Sistema museale di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell'Ateneo.</p> <p>2. Il sistema museale di Ateneo coordina le attività di salvaguardia e valorizzazione delle strutture che ospitano tali beni, anche al fine di favorirne la più ampia fruizione a vantaggio della società; a tale fine, collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.</p> <p>3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali del Sistema museale di Ateneo sono definite da apposito regolamento, nel rispetto dell'autonomia delle strutture dipartimentali.</p>
<p>Art. 31, comma 4</p> <p>Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo,</p>	<p>Art. 31, comma 4</p> <p>Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo,</p>

<p>nonché l'attività negoziale dello stesso, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei principi generali di contabilità. Prevede, inoltre, le norme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione dell'Università.</p>	<p>nonché l'attività negoziale dello stesso, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto delle norme e dei principi generali di legge in materia di contabilità. Prevede, inoltre, le norme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione dell'Università.</p>
<p>Art. 32, comma 3</p> <p>Il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.</p>	<p>Art. 32, comma 3</p> <p>Il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonché le loro modifiche, sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei propri componenti, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti.</p>
<p>Art. 35</p> <p>1. Il testo del presente Statuto e le sue modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.</p> <p>2. In caso di ricorso in sede giurisdizionale del Ministro per vizi di legittimità di alcune disposizioni dello Statuto, il rettore emana con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.</p>	<p>Art. 35</p> <p>1. Il testo del presente Statuto e le sue modifiche sono emanati con decreto del rettore, conformemente alle norme di legge in materia di adozione delle modifiche statutarie, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.</p> <p>2. In caso di ricorso in sede giurisdizionale del Ministro per vizi di legittimità di alcune disposizioni dello Statuto, il rettore emana con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.</p>
<p>Articolo 36, comma 2</p> <p>Il Senato accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i Consigli di dipartimento. Entro novanta giorni dalla prima deliberazione, il Senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.</p>	<p>Art. 36, comma 2</p> <p>Il Senato accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i Consigli di dipartimento. Entro novanta giorni dalla prima deliberazione, il Senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>
<p>Art. 37, comma 6</p> <p>Gli organi individuali e i membri degli organi</p>	<p>Art. 37, comma 6</p> <p>Gli organi individuali e i membri degli organi</p>

<p>collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla loro sostituzione. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.</p>	<p>collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla loro sostituzione nei limiti previsti dalle norme di legge. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di componente di organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.</p>
	<p>Articolo 42 bis – Modifiche sulla composizione degli organi collegiali. Norma transitoria</p> <p>Le nuove disposizioni sulla composizione degli organi collegiali di cui agli artt. 7, 8, 16, 18 e 19, non si applicano ai mandati in corso di espletamento alla data di entrata in vigore delle stesse.</p>